

dossier

8 novembre 2018

# LEGGE DI BILANCIO 2019

*Quadro di sintesi degli interventi*

---

A.C. 1334

---



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

X  
V  
I  
I  
I  
L  
E  
G  
G  
I  
S  
S  
I  
L  
A  
T  
U  
R  
A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - \* [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) -  [@SR\\_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 78/1

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - \* [sbilanciocu@senato.it](mailto:sbilanciocu@senato.it) -  [@SR\\_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - \* [st\\_bilancio@camera.it](mailto:st_bilancio@camera.it) -  [@CD\\_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 78/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.



## INDICE

§ AFFARI ESTERI.....	3
§ AGRICOLTURA.....	4
§ AMBIENTE, TERRITORIO ED ENERGIA.....	6
§ CULTURA E SPETTACOLO.....	8
§ FINANZA LOCALE .....	10
§ GIUSTIZIA.....	13
§ INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI .....	15
§ INFRASTRUTTURE E TRASPORTI .....	16
§ INVESTIMENTI PUBBLICI .....	20
§ LAVORO E OCCUPAZIONE .....	24
§ MISURE PER LA CRESCITA, POLITICHE FISCALI E TUTELA DEL RISPARMIO.....	27
§ POLITICHE DI COESIONE E MEZZOGIORNO .....	32
§ POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA.....	34
§ PREVIDENZA.....	36
§ PROTEZIONE CIVILE.....	37
§ PUBBLICO IMPIEGO.....	38
§ RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA.....	42
§ SANITÀ.....	44
§ SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA.....	46
§ SICUREZZA E DIFESA .....	50
§ SPORT.....	52



## **NOTA**

*IL PRESENTE DOSSIER CONTIENE UNA SINTESI DEL CONTENUTO DELLE DISPOSIZIONI RECAE DAL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2019.*

*LE DISPOSIZIONI SONO STATE RAGGRUPPATE SULLA BASE DI MATERIE E POLITICHE OMOGENEE CON L'OBIETTIVO DI DARE CONTO IN MODO ORGANICO DELLE PIÙ SIGNIFICATIVE MISURE CHE INTERVENGONO NEI SINGOLI SETTORI.*



## **AFFARI ESTERI**

**In materia di razionalizzazione delle risorse e degli strumenti per la politica estera del nostro Paese**, il disegno di legge di bilancio 2019 autorizza il **Ministero degli esteri a rimodulare** con apposito DPCM, in base ai fabbisogni triennali programmati, **la dotazione organica del personale della carriera diplomatica (articolo 28, comma 11)**.

E' inoltre prevista una **riduzione del contributo italiano all'ONU**, pari a 35.4 mln. di euro per il 2019 e a 32,4 mln. di euro a decorrere dal 2020 ed è contestualmente disposto che il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga, anche sul piano internazionale, per negoziare un adeguamento delle chiavi di contribuzione dell'Italia alle organizzazioni internazionali (**articolo 57, comma 15**).

Sul versante della **partecipazione italiana alle missioni internazionali**, è stato disposto nella **Sezione II** uno stanziamento pari a **997.247.320** per il **2019** in favore del **fondo missioni internazionali**, istituito ai sensi dell'articolo 4 della "*legge quadro missioni internazionali*" (legge n. 145 del 2016).

## AGRICOLTURA

Di **diretto interesse** per il settore agricolo si segnalano:

- § l'**assegnazione** a titolo gratuito di una quota dei **terreni agricoli** a favore dei **nuclei familiari** che avranno un **terzo figlio** negli anni 2019, 2020 e 2021 o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota del 30 per cento della società agli stessi nuclei familiari. Questi potranno, ai sensi del comma 2, richiedere un **mutuo fino a 200.000**, a tasso zero, per l'acquisto della prima casa che dovrà essere ubicata in prossimità del terreno assegnato. Il comma 3 rinvia ad un decreto la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura (**articolo 49, commi 1-3**);
- § l'estensione del finanziamento di 1 milione di euro già previsto per il reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio *Xylella fastidiosa*, ai **contratti di distretto** per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità (**articolo 49, comma 4**);
- § la riduzione da € 5 mln a € 4,5 mln annui, a decorrere dal 2019, del limite di spesa entro il quale l'**indennità giornaliera** onnicomprensiva è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di **fermo non obbligatorio** (**articolo 59, comma 6**).

Di **interesse indiretto** dell'agricoltura, si segnalano:

- § la **sterilizzazione** degli **aumenti delle aliquote IVA** (cd. clausole di salvaguardia) per l'anno **2019** e la riduzione degli aumenti per gli anni successivi (**articolo 2**);
- § l'eliminazione dell'aumento dell'aliquota dell'**accisa sulla benzina** (**articolo 3**);
- § la proroga e rimodulazione del cd. **iperammortamento** (articolo 10);
- § la proroga di un anno (dal 2018 a tutto il 2019) dell'agevolazione fiscale per la **sistemazione a verde** di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (**articolo 12**);
- § il rifinanziamento di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 della **cd. Nuova Sabatini** (**articolo 19, comma 1**);
- § lo stanziamento di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del **Piano straordinario per la promozione del Made in Italy** (**articolo 19, comma 2**);

§ l'istituzione di un Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, **Blockchain** e *Internet of Things*, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (**articolo 19, comma 20**).

Quanto allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le spese finali, in termini di **competenza**, sono pari a **927,3 milioni di euro** nel **2019**, a **893,2** milioni di euro per il 2020 e **822,2** milioni di euro per il 2021.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra** finanziaria per il 2019 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina, complessivamente, un **aumento delle spese finali di 16 milioni** di euro, determinato da un aumento di 19,9 milioni di euro di **spesa** in conto **capitale** e da una riduzione di 3,9 milioni di euro di spesa **corrente**.

**AMBIENTE, TERRITORIO ED ENERGIA***Ambiente*

In materia ambientale, si autorizza l'**assunzione a tempo indeterminato**, per il triennio 2019-2021, presso il Ministero dell'ambiente, di **420 unità di personale** (di cui 20 di livello dirigenziale) anche in sovrannumero (con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo) e in deroga alla normativa vigente e senza il previo esperimento delle procedure in materia di mobilità ordinaria e collettiva. Conseguentemente, si dispone la **progressiva riduzione delle vigenti convenzioni** del Ministero riguardanti **attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo** in materia ambientale (**articolo 28, comma 6**).

Come misura di riduzione della spesa, si prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa relativa all'**onere per l'affitto del termovalorizzatore di Acerra**, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per quindici anni (con contestuale soppressione del contributo dello Stato alla Regione Campania per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra) (**articolo 59, comma 3**).

**Viene, inoltre, incrementato di 20,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 il Fondo** per la realizzazione degli **interventi ambientali** individuati dal Comitato interministeriale per gli interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale ed il monitoraggio del territorio della regione Campania (cap. 7515 - fondo per interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale per provvedere al corretto adempimento di obblighi europei), **con un ulteriore incremento del medesimo fondo nell'anno 2019** con le risorse disponibili, iscritte nell'esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente in relazione al canone di affitto del termovalorizzatore di Acerra (**articolo 59, commi 4 e 5**).

Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 espone complessivamente per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **nel triennio di riferimento, un andamento decrescente della spesa**, con una diminuzione del 4,5 per cento delle spese finali del Ministero per il 2019 rispetto al 2018, attribuibile per lo più alla riduzione che si registra nelle spese in conto capitale.

*Territorio*

Si interviene sulla disciplina delle detrazioni per le spese relative ad **interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e misure antisismiche**. Si dispone la proroga al **31 dicembre 2019** del termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta nella misura del **65%** per

le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. *ecobonus*) e per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (**articolo 11**).

Viene inoltre estesa al **2019** la detrazione prevista al **50 %** per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di **generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**, per altri interventi di **ristrutturazione edilizia fino ad una spesa massima di 96.000 euro** (indicati dall'articolo 16-*bis*, comma 1, del TUIR) e per l'acquisto di **mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+** (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Da ultimo, si prevede la proroga, limitatamente all'anno 2019, della **detrazione** del 36 per cento dall'IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) **per interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo**, pertinenze o recinzioni (**articolo 12**).

### *Energia*

In materia di **energia**, si dispone la **limitazione al 31 dicembre 2018** della previsione secondo la quale quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'estensione della platea dei contribuenti assoggettati alla cd. "Robin Hood tax" è destinata alla **riduzione della componente A2 della tariffa elettrica** deliberata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA.

Contestualmente, si dispone che dal 1° gennaio 2019 la predetta somma sia acquisita all'entrata del bilancio statale, a miglioramento dei saldi di finanza pubblica (**articolo 57, comma 13**).

**CULTURA E SPETTACOLO**

In materia di **cultura**, nella **sezione I**:

- § si autorizza il **Ministero** per i beni e le attività culturali ad **assumere**, in deroga ai limiti previsti per le assunzioni, a decorrere da ciascuno dei due anni **2020 e 2021**, 500 unità all'anno di **personale** di qualifica **non dirigenziale** e, dunque, complessivamente, **1000 unità (articolo 28, comma 14)**;
- § si autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali a **scorrere**, nel limite massimo di spesa di 3,75 mln, per un numero di posizioni superiore al 100% dei posti messi a concorso, le **graduatorie** relative al concorso, previsto dalla legge di stabilità 2016, per **500 funzionari** nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore, storico dell'arte (**articolo. 28, comma 15**);
- § si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, destinato, fra gli altri, al settore della **valorizzazione dei beni culturali (articolo 16)**;
- § si **riduce** (da €290 mln) a €270 mln lo stanziamento disponibile per il 2019 per la c.d. **Card cultura per i diciottenni (articolo 59, comma 7)**;
- § si **riduce** di € 2.350.000, dal 2019, lo stanziamento per **spese di funzionamento** degli **istituti** del Ministero per i beni le attività culturali **dotati di autonomia speciale**. Al contempo, si stabilisce l'**esonero** dall'applicazione delle **norme di contenimento delle spese**, al fine di consentire a tali istituti di porre in essere processi che permettano una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali – consistenti nella tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale –, volta a garantire un incremento delle entrate proprie (**articolo 59, comma 8**);
- § si prevedono risparmi di spesa mediante la **riduzione** di €1.250.000 dal 2020 dei **crediti d'imposta** attribuiti dalla legge di bilancio 2018 agli **esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio (articolo 59, comma 9)**.

In materia di **spettacolo**:

- § si prorogano al **31 dicembre 2020** le funzioni del **commissario straordinario** per il **risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche**. Inoltre, si prevede la possibilità di conferire un massimo di tre incarichi di collaborazione della durata massima di 12 mesi a supporto delle attività del commissario (**articolo 46**);

§ si prevedono risparmi di spesa mediante la **riduzione** di €3.965.250 dal 2020 dei **crediti d'imposta** attribuiti agli **esercenti di sale** cinematografiche dalla L. 220/2016 (**articolo 59, comma 9**).

Per quanto riguarda la **sezione II**, il ddl di bilancio 2019-2021 autorizza, per lo **stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, spese finali** – escluse, dunque, le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie –, in termini di **competenza**, pari a **€2.706,3 mln** per il **2019**, €2.206,2 mln per il 2020 e €1.954,4 mln per il 2021.

**Rispetto alla legge di bilancio per il 2018**, si registra un **aumento** di **€311,8 mln** per il **2019** e una diminuzione di – €188,3 mln per il 2020 e di – €440,2 mln per il 2020.

Con riferimento specifico alle **previsioni per il 2019**, il ddl di bilancio espone, relativamente al MIBAC, un **aumento** delle **spese finali** (in conto competenza) del **13,0% rispetto** alla legge di bilancio **2018**.

Il **ddl di bilancio integrato** degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il Ministero (incluse le spese per rimborso di passività finanziarie) pari a **€2.748,2** per il **2019**.

## FINANZA LOCALE

Il disegno di legge contiene numerose disposizioni che riguardano la finanza regionale e locale, volte a innovare la disciplina delle regole relative all'equilibrio di bilancio, a definire taluni aspetti dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie territoriali, a favorire gli investimenti pubblici e a introdurre semplificazioni contabili e amministrative.

L'**articolo 60** innova la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all'**equilibrio di bilancio degli enti territoriali**, contenuta nella legge di bilancio per il 2017, anche dando seguito ad alcune recenti sentenze della Corte costituzionale. Le nuove disposizioni, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevedono, in particolare, che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni ordinarie, a partire dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio. Per le regioni ordinarie la norma dà sostanzialmente attuazione all'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza unificata il 15 ottobre 2018.

Attuative dell'Accordo del 15 ottobre 2018 sono anche le norme dell'**articolo 61**, ove si prevede la riduzione del contributo alla finanza pubblica a carico delle regioni ordinarie per il 2020 in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.103 del 2018, nonché l'attribuzione alle regioni dei contributi per la realizzazione di nuovi investimenti, compensati, per pari importo, a titolo di concorso alla finanza pubblica per gli anni 2019-2010.

Specifiche misure volte a **promuovere la spesa per investimenti** degli enti territoriali sono contenute all'**articolo 42**, volto ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico; all'**articolo 64**, relativo al finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole; all'**articolo 65**, che introduce la facoltà per gli enti locali in disavanzo di utilizzare, pur con alcune limitazioni, il risultato di amministrazione; all'**articolo 67**, ove si prevede che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del Fondo pluriennale vincolato, secondo modalità definite con decreto interministeriale; agli **articoli 70 e 71**, che apportano specifiche modifiche all'ordinamento contabile delle regioni al fine di favorire gli investimenti pubblici.

Si prevede, infine, l'istituzione, all'**articolo 16, commi 1-3**, di uno specifico Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali, nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete

viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. A valere sulle risorse del Fondo sono coperte alcune delle misure in precedenza richiamate. L'intesa in sede di Conferenza Stato regioni sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti nelle materie di competenza concorrente deve essere raggiunta entro il 31 gennaio 2019.

Per quanto riguarda le **regioni a statuto speciale**, l'**articolo 63** determina il contributo complessivo agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Il contributo al pagamento del debito pubblico richiesto a ciascuna autonomia dovrà essere determinato da accordi bilaterali con lo Stato entro il 31 marzo 2019, ma è comunque definito in via provvisoria anche in assenza di accordi.

Misure di **semplificazione degli adempimenti contabili** sono introdotte all'**articolo 66**, il quale prevede, a decorrere dal bilancio di previsione per il 2019, unicamente l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

L'**articolo 68** interviene sulle risorse destinate al **programma straordinario per le periferie urbane**, prevedendo che le convenzioni in essere con 96 enti beneficiari (successivi ai primi 24 beneficiari), producano effetti finanziari dal 2019. Viene quindi superato quanto stabilito, da ultimo, dal D.L. 91/2018 (cd. proroga termini), che per tali 96 enti aveva previsto il congelamento delle risorse per il 2019. Tali effetti sono limitati unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. La norma dà seguito all'accordo raggiunto in Conferenza unificata il 18 ottobre 2018 tra il Governo e i rappresentanti delle autonomie territoriali.

L'**articolo 69** è volto alla definitiva individuazione della massa passiva del debito riferibile alla **gestione commissariale del Comune di Roma** e all'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, al fine di giungere alla conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale. Vengono pertanto introdotte disposizioni che puntano a chiarire l'attribuzione in capo alla gestione commissariale di alcune poste relative al debito finanziario e al debito commerciale, in particolare riferito a indennizzi derivanti da espropri. Infine, viene fissato il termine perentorio di 36 mesi entro cui Roma Capitale può avanzare specifiche istanze di liquidazione di crediti riferibili alla gestione commissariale, per giungere alla definitiva rilevazione della massa passiva da approvare tramite D.P.C.M, che deve stabilire anche il termine finale per l'estinzione dei debiti.

L'**articolo 73** consente agli enti che hanno chiesto di accedere alla **procedura di riequilibrio finanziario**, tramite la presentazione di un

apposito Piano, di ottenere un'anticipazione dal Ministero dell'interno nelle more della valutazione dell'istanza da parte della Corte dei Conti.

Infine, l'**articolo 51** autorizza le amministrazioni pubbliche, le quali all'esito della revisione straordinaria delle **partecipazioni societarie** detenute siano tenute alla loro liquidazione, a non procedervi, fino al 31 dicembre 2021, nel caso di partecipazioni in **società** che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente.

## GIUSTIZIA

Gli interventi proposti nel settore della giustizia mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria e riguardano essenzialmente il personale, perseguendo l'obiettivo della copertura e dell'ampliamento delle piante organiche nonché della riqualificazione del personale in servizio.

Con riferimento agli interventi sul **personale**, il Ministero della giustizia è, infatti, autorizzato:

§ ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un numero massimo di 3.000 unità di **personale amministrativo non dirigenziale** da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (**articolo 28, comma 4**);

§ ad assumere nel 2019, i **magistrati ordinari** vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame. L'organico della magistratura ordinaria viene aumentato di **600 unità** e il Ministero della giustizia è, nel contempo, autorizzato a bandire annualmente, nel triennio 2019-2021, un concorso per un massimo di 200 posti (**articolo 29**).

E' inoltre autorizzata l'assunzione per il triennio 2019-2021:

§ di **Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali amministrativi regionali** (20 Referendari di T.A.R. e di 12 Consiglieri di Stato), in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali ed in deroga alla normativa sul turn-over (articolo 28, comma 8), nonché di un massimo di 26 unità di personale amministrativo nel triennio 2019-2021 (**articolo 28, comma 9**);

§ di un contingente di personale presso l'**Avvocatura Generale** dello Stato pari a 91 unità, di cui 6 dirigenti di livello non generale e 85 unità di personale non dirigenziale (**articolo 28, comma 7**).

Inoltre si segnala l'autorizzazione di specifiche assunzioni nel **Corpo di Polizia penitenziaria**, al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario (**articolo 30, comma 2**).

Con particolare riguardo alla riqualificazione **di specifico personale dell'amministrazione giudiziaria** viene rideterminata l'autorizzazione di spesa destinata a sostenere tale processo di riqualificazione, con risorse a valere sul fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario. La riduzione della spesa è motivata con l'andamento negli anni del processo di

riqualificazione del personale e con il nuovo calcolo dell'onere complessivo necessario a processo completato (**articolo 57, comma 14**).

Un intervento ulteriore concerne l'ampliamento delle finalità del **Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario** (istituito con la legge di bilancio 2018). Tali finalità sono infatti estese agli interventi urgenti destinati alla funzionalità delle **strutture** e dei **servizi penitenziari e minorili**. Tale Fondo, in base ad un intervento nella Sez. II del Bilancio, risulta tuttavia, **per il 2019, defanziato di 10 milioni di euro**. Analogo defanziamento di 10 mln di euro riguarda il 2010 e il 2021 (**articolo 43**).

## INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI

In materia di **informazione**:

- § si conferma, a regime, l'importo di **€90** dovuto per il **canone RAI** per uso privato, già fissato per il 2017 e il 2018.  
Inoltre, si stabilizza la previsione – già vigente per il 2017 e il 2018 – secondo cui la **metà** delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone RAI (**c.d. extra gettito**) è riversata all'Erario, confermandone anche le finalizzazioni, tra cui l'ampliamento sino a **€8.000** della soglia reddituale prevista ai fini della **esenzione** dal pagamento del canone per gli **ultrasettantacinquenni** e la destinazione al **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione**, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, fino ad un importo massimo di **€125 mln** in ragione d'anno (**articolo 14**);
- § si prevedono risparmi di spesa mediante la **riduzione** di €375.000 dal 2020 dei **crediti d'imposta** attribuiti alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica (**articolo 59, comma 9**);
- § si prevede la **soppressione**, a far data dall'esercizio 2020, delle **riduzioni tariffarie per spese telefoniche** da parte delle imprese editoriali e radiotelevisive (**articolo 57, commi 6-9**);
- § si destinano al miglioramento dei saldi di finanza pubblica i maggiori introiti, **pari a circa 4 miliardi di euro**, derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di **diritti d'uso delle frequenze** disponibili per i servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri (**articolo 89**).

Nella **seconda sezione**, si prevede un definanziamento di circa 2,5 milioni di euro per il 2019, 3,1 milioni di euro nel 2020, e 2,8 milioni di euro nel 2021 con riferimento alle somme da corrispondere a Poste italiane in conseguenza delle agevolazioni tariffarie per i prodotti editoriali.

## INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

### *Infrastrutture*

In materia di **infrastrutture**, nella sezione I si interviene con disposizioni volte a favorire i **processi di aggregazione e centralizzazione delle committenze**, stabilendo che gli **ambiti territoriali di riferimento delle centrali di committenza**, in attesa della definizione delle procedure sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, **coincidono con il territorio provinciale o metropolitano** e prevedendo altresì che i comuni non capoluogo di provincia ricorrano alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici (**articolo 16, comma 4**).

Ai fini della promozione degli investimenti infrastrutturali, negli interventi di sezione I si istituisce inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la **Centrale per la progettazione delle opere pubbliche** quale struttura autonoma di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali interessati per la progettazione di opere pubbliche. Alla Centrale sono attribuiti compiti di **progettazione di opere pubbliche** (ivi inclusi i profili relativi alla direzione lavori e al supporto tecnico-amministrativo), gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata, **predisposizione di modelli di progettazione** per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività, **valutazione economica e finanziaria del singolo intervento e assistenza tecnica** alle amministrazioni coinvolte nel **partenariato pubblico/privato**. Per il funzionamento della Centrale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 (**articolo 17**).

Sempre nella sezione I, ai fini della **promozione degli investimenti** si prevede, inoltre, con una autorizzazione di spesa annua di 25 milioni di euro, l'istituzione di una struttura di missione temporanea (con durata non superiore a quella del Governo in carica) per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati. Alla struttura, denominata "**InvestItalia**", sono attribuiti diversi compiti, tra cui in particolare quelli relativi all'**analisi e valutazione di programmi di investimento** riguardanti le **infrastrutture materiali e immateriali**, alla valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, alla **verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali** e all'affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e dei programmi di investimento. Sono inoltre previste disposizioni sul personale della nuova struttura e apposite misure di

coordinamento con altre strutture esistenti competenti in materia di investimenti e sviluppo infrastrutturale (**articolo 18**).

Nella **sezione II**, relativamente alla **missione 14 “Infrastrutture pubbliche e logistica”**, si provvede ad una riduzione di circa 1.9 miliardi di euro rispetto al dato a legislazione vigente, dovuta ad una **rimodulazione** in senso “orizzontale” con la quale le risorse di competenza del 2019 sono spostate agli anni 2020-2021. Tale spostamento riguarda soprattutto 1.827,4 milioni di euro destinati all’ANAS (collocati nel programma 14.11 “Sistemi stradali, autostradali ed intermodali”) ed è finalizzato all’adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma).

La **missione 19 “Casa e assetto urbanistico”** non presenta variazioni tra il bilancio a legislazione vigente e il bilancio integrato per il 2019 pari a 195,8 milioni di euro.

### *Trasporti*

Con riferimento al settore dei trasporti, nella **prima sezione**, i principali interventi concernono l’attribuzione di finanziamenti connessi al crollo del cosiddetto Ponte Morandi a Genova. In particolare sono assegnati agli autotrasportatori 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al fine di compensare il settore delle maggiori spese conseguenti al citato evento (**articolo 79, comma 5**).

Ai medesimi fini si attribuisce all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 (**articolo 79, commi 7 e 8**).

Nella **sezione seconda** con riferimento agli **investimenti ferroviari**, oltre ad un’ampia riprogrammazione della spesa relativamente ai contributi in conto impianti a Ferrovie dello Stato S.p.A. per gli investimenti ferroviari (per circa 1,1 miliardi di euro) si prevede anche che 100 milioni di euro siano assegnati per l’anno 2019 a Ferrovie dello stato o a società da questa controllate per l’adempimento degli obblighi di esercizio dell’infrastruttura e di servizio pubblico via mare tra terminali ferroviari.

Si segnala peraltro che la prevista riduzione di 600 milioni di euro delle risorse assegnate ad RFI per il 2019 nell’ambito del bilancio viene compensata dall’assegnazione di un analogo importo per il 2018 nell’ambito del decreto-legge n.119 del 2018.

Vengono inoltre definanziati il fondo per la rottamazione dei carri merci istituito dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 584) di importo pari a 4 milioni di euro e la tratta Andora-Finale Ligure per la quale la legge n. 190 del 2014 aveva attribuito un contributo quindicennale di 15 milioni di euro a decorrere dal 2016. Un

definanziamento di 5 milioni di euro è previsto anche con riferimento alla tratta Lucca-Pistoia per l'anno 2019.

Con riferimento al **trasporto aereo** si prevede un definanziamento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021 (e per i successivi 10 anni) con riferimento alle somme da trasferire ad Enac.

Con riferimento al **settore portuale** è prevista una riduzione per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, e per i dieci anni successivi, di 2 milioni di euro relativamente al finanziamento delle opere di manutenzione straordinaria per i porti di seconda categoria-seconda classe (ossia i porti, o le specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale) e di 3 milioni di euro con riferimento alle somme attribuite per il miglioramento dell'efficienza dei porti e per l'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei porti. Viene poi previsto un definanziamento a decorrere dal 2019 per 3 mln € relativamente alle spese per mezzi operativi e strumentali. Si prevede infine un definanziamento per gli anni 2019 e 2020 con riferimento ai contributi alle società assuntrici di servizi marittimi.

Con riferimento al **trasporto pubblico locale** si provvede alla riduzione per 27,4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e per i dieci anni seguenti delle somme relative al finanziamento del rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale. Un ulteriore definanziamento per euro 2,6 milioni nel 2019 e nel 2020 concerne le infrastrutture per la mobilità a servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova.

Con riferimento al **settore della logistica** si prevede il definanziamento per gli anni 2019 e 2020 del sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SINAMOLO) istituito dall'articolo 1, commi 188-190 della legge sulla concorrenza e per la quale era previsto a decorrere dal 2016 un contributo annuale di 500 mila euro. Tale contributo peraltro rimane a decorrere dal 2021. E' altresì definanziato, per gli anni 2019 e 2020, il Partenariato per la logistica e i trasporti, istituito dalla legge di bilancio per il 2018 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per il quale è prevista una spesa di 100 mila euro annui a decorrere dall'anno 2019 (anche in tal caso la spesa riprende dal 2021).

Per quanto riguarda infine il **trasporto stradale** viene prevista una rimodulazione compensativa per 40 milioni di euro, con riferimento al Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni (le risorse vengono spostate dall'esercizio 2019 all'esercizio 2021) e una riduzione di 200 mila euro per l'anno 2019 delle risorse, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, assegnate per la sperimentazione delle *smart road* ai sensi dell'articolo 1, comma 72 della legge di bilancio per il 2018. Si prevede inoltre un definanziamento per il 2019 di circa 3 milioni di euro con riferimento alle spese per attrezzature per il dipartimento trasporti

terrestri nonché un definanziamento di 700 mila euro, per il triennio ed i successivi dieci anni relativo agli studi e la propaganda per la sicurezza stradale attraverso il CCISS (Centro di coordinamento per la sicurezza stradale).

## INVESTIMENTI PUBBLICI

Come indicato nella Nota di aggiornamento al DEF 2018 (NADEF 2018), la strategia delineata dal Governo per stimolare la crescita passa attraverso l'incremento delle risorse pubbliche e il miglioramento della capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, per quanto concerne l'**incremento delle risorse**, nello scenario programmatico definito nella NADEF 2018 sono state previste risorse aggiuntive pari a oltre 0,2 punti di PIL nel 2019, per arrivare a oltre 0,3 punti di PIL nel 2021, così innalzando la quota di investimenti pubblici in rapporto al PIL dall'1,9 per il 2018 al 2,3 per cento nel 2021.

Al fine di conseguire l'obiettivo programmatico definito nella NADEF, l'intervento di maggiore portata contenuto nel disegno di legge di bilancio è quello all'**articolo 15**, che istituisce un **Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese**, con una dotazione complessiva di **50,2 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033**.

Il profilo finanziario triennale del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è il seguente: **2,9 miliardi di euro per il 2019**, 3,1 miliardi per il 2020 e 3,4 miliardi per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033. Al riparto del fondo si provvede, entro il 31 gennaio 2019 e previo parere parlamentare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dai ministeri per le materie di propria competenza. I decreti individuano i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dalla norma.

Per quanto attiene al **miglioramento della capacità di spesa** delle amministrazioni pubbliche, si segnala l'**articolo 18** del disegno di legge, il quale prevede l'istituzione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una struttura di missione temporanea per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati. Alla struttura, denominata "**InvestItalia**", sono attribuiti diversi compiti, funzionali al potenziamento della capacità espansiva degli investimenti pubblici. In particolare, spettano ad InvestItalia l'analisi e la valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali; l'elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento; l'individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;

l'affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento; l'individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento.

A InvestItalia può essere assegnato un contingente di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza.

Per il funzionamento della struttura è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.

E' inoltre prevista l'adozione di specifiche misure per assicurare un efficace coordinamento delle attività di InvestItalia con quelle delle altre strutture competenti in materia di investimenti e di sviluppo infrastrutturale, tra cui la **Centrale per la progettazione delle opere pubbliche** istituita dall'**articolo 17** del disegno di legge, della quale possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali interessati per la progettazione di opere pubbliche.

Tra i compiti assegnati a Centrale rientrano, in particolare, la progettazione di opere pubbliche, la gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata, la predisposizione di modelli di progettazione per opere simili, la valutazione economica e finanziaria del singolo intervento e l'assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico/privato.

Per il funzionamento della Centrale, che gode di autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 2019, di personale con prevalente profilo tecnico e di un limitato contingente di personale della pubblica amministrazione.

Per il **rilancio degli investimenti degli enti territoriali** l'intervento di maggiore rilievo nel disegno di legge è recato dall'**articolo 16, commi 1-3**. Tali disposizioni istituiscono un Fondo destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese (di seguito "Fondo"), nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2019.

Il fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ha una dotazione di: **3 miliardi di euro il 2019**, 3,4 miliardi per l'anno 2020, 2 miliardi per il 2021, 2,6 miliardi per il 2022, 3 miliardi

per il 2023, 3,4 miliardi per l'anno 2024, 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3,45 miliardi di euro per l'anno 2027, 3,25 miliardi per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e 1,5 miliardi a decorrere dal 2034.

Il fondo viene destinato, in larga parte, alle **finalità di copertura finanziaria** di una serie di norme previste dal disegno di legge di bilancio:

- § dell'**articolo 42, comma 2**, diretto ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di **edilizia sanitaria** e di ammodernamento tecnologico (complessivamente pari a 2 miliardi di euro), con una riduzione delle risorse del Fondo di **50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022**, di 200 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2031 e di 100 milioni di euro nel 2032;
- § dell'**articolo 60, comma 8**, che reca la copertura degli oneri derivati dalle nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali ai fini del pareggio di bilancio, che consentono agli enti di utilizzare il **risultato di amministrazione** e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa senza vincoli. Tale comporta una riduzione delle risorse del Fondo di **404 milioni di euro per il 2020**, di 711 milioni per il 2021, di 1.334 milioni per il 2022, di 1.528 milioni per il 2023, di 1.931 milioni per il 2024, di 2.050 milioni per il 2025, di 1.891 milioni per il 2026, di 1.678 milioni per il 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;
- § dell'**articolo 61, comma 12**, che individua a valere sulle risorse del Fondo la copertura degli oneri, per complessivi **2.496,20 milioni di euro** per gli anni 2019 e 2020, derivanti dalla **riduzione del contributo alla finanza pubblica delle regioni** a statuto ordinario per l'anno 2020 e dall'attribuzione di **contributi agli investimenti** alle medesime regioni per il 2019 e il 2020;
- § dell'**articolo 64, comma 2**, che reca la copertura degli oneri derivati dal contributo concesso a favore delle **province** delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento di **piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole**, con relativa riduzione delle risorse del Fondo di **250 milioni di euro annui** per gli anni dal 2019 al 2033.

Nel disegno di legge di bilancio (seconda sezione), per il triennio 2019-2021 il Fondo presenta una dotazione finanziaria, al netto delle coperture finanziarie sopra indicate, pari a **253,8 milioni** per l'anno **2019**, **250 milioni** per l'anno **2020** e di **989 milioni** per l'anno **2021**.

Ulteriori misure per favorire gli investimenti degli enti territoriali sono previste agli **articoli 67, 70 e 71**.

L'**articolo 67** detta norme volte a favorire gli investimenti degli enti territoriali, prevedendo che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del **Fondo pluriennale vincolato**, secondo modalità definite con decreto interministeriale (del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dell'interno) da adottare entro il 30 aprile 2019.

Gli **articoli 70 e 71** apportano **modifiche all'ordinamento contabile delle regioni** al fine di favorire gli investimenti pubblici. L'articolo 70 consente alle regioni di finanziare gli investimenti con debiti da contrarre solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa. L'articolo 71 consente alle regioni, nel caso di maggiori entrate tributarie che non rendono necessario il ricorso al debito previsto in bilancio per finanziare gli investimenti, di modificare la distribuzione delle coperture al fine di non contrarre il debito.

Infine, si segnala **articolo 27**, che innalza l'importo che gli **enti di previdenza obbligatoria** possono destinare agli investimenti qualificati ed ai PIR (Piani individuali di risparmio a lungo termine) dal 5 all'8 per cento del loro attivo patrimoniale.

## LAVORO E OCCUPAZIONE

In materia di lavoro e occupazione il disegno di legge di bilancio contiene, in particolare, disposizioni che introducono incentivi e **sgravi contributivi per le nuove assunzioni**, l'istituzione del **Fondo per il reddito di cittadinanza e le pensioni di cittadinanza**, misure in materia di **formazione professionale** e interventi volti ad ampliare le dotazioni finanziarie per completare i piani di recupero occupazionale in favore dei lavoratori delle aree di **crisi industriale complessa**

### *Benefici fiscali e sgravi contributivi*

Viene prorogato l'**incentivo all'occupazione nel Mezzogiorno**. Si dispone che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari possano stabilire per il 2019 e il 2020, misure per **favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero di soggetti di età pari o superiore alla suddetta soglia purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Tali misure possono consistere anche in un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro privato (fatti salvi i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative a divieti di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione) (**articolo 20**).

Viene, inoltre, introdotto **un incentivo**, in favore dei datori di lavoro privati, **per l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti** (una votazione pari a 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età oppure in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età).

L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro (per ogni rapporto di lavoro in oggetto). Lo sgravio è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base

nazionale e regionale, fermo restando il rispetto delle norme europee sugli aiuti in regime di *de minimis* (**articolo 50**).

### ***Reddito di cittadinanza***

Viene istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il **Fondo per il reddito di cittadinanza** volto ad introdurre nel nostro ordinamento il **reddito e la pensione di cittadinanza** con una dotazione pari a **9 miliardi di euro annui a decorrere dal 2019** (risorse in parte destinate al potenziamento dei **centri per l'impiego** e al finanziamento di ANPAL Servizi S.p.A.). Fino all'entrata in vigore di tali istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del Reddito di inclusione (**articolo 21, comma 1**).

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le suddette risorse sono iscritte sul **cap. 2780**, nell'ambito della Missione 3 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Lo stesso **articolo 21, al comma 2**, istituisce anche, presso il medesimo Ministero, il **Fondo per la revisione del sistema pensionistico** attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato con una dotazione pari a 6,7 miliardi di euro per il 2019 e di 7 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020 (sul punto, si rinvia alla scheda relativa al settore "Previdenza").

### ***Formazione professionale***

In materia di formazione professionale:

- § viene incrementato lo stanziamento per il finanziamento dei percorsi formativi relativi all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all'alternanza tra scuola e lavoro, per un importo pari a 50 milioni, portando così il finanziamento a 125 milioni di euro limitatamente al 2019 (**articolo 22**);
- § viene diminuito lo stanziamento degli incentivi per le assunzioni con il suddetto contratto di apprendistato richiamato in precedenza (di cui all'articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 150/2015), così come stabilito dalla legge di bilancio per il 2018. In particolare, sono stanziati 5 milioni per il 2019 (in luogo dei 15,8 milioni previsti) e 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 (in luogo dei 22 milioni previsti) (**articolo 26**).

### ***Ammortizzatori sociali***

Per far fronte, attraverso l'erogazione del trattamento di mobilità in deroga, **ai piani di recupero occupazionale** in favore dei lavoratori delle

aree di crisi industriale complessa, si prevede la facoltà, per le regioni interessate, di utilizzare le restanti risorse finanziarie già stanziata, nonché ulteriori 117 milioni di euro stanziati dal disegno di legge di bilancio. Le predette risorse sono ripartite proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze (**articolo 23**).

## MISURE PER LA CRESCITA, POLITICHE FISCALI E TUTELA DEL RISPARMIO

### *Misure per la crescita*

Sotto il profilo degli **interventi a sostegno delle imprese**, si segnala, in primo luogo, la previsione di un **rifinanziamento** di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 della cd. **Nuova Sabatini**, misura di sostegno volta alla concessione - alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti (**articolo 19, comma 1**).

Per quanto concerne il sostegno all’**internazionalizzazione del sistema produttivo**, si dispone lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il **potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l’attrazione degli investimenti in Italia**, da destinare alle finalità già individuate per l’attuazione del Piano medesimo (**articolo 19, comma 2**).

Si autorizza, inoltre, la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 75 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore delle agevolazioni concesse nell’ambito del **contratto di sviluppo**, che rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale (**articolo 19, comma 3**).

È istituito un **fondo** per le imprese che partecipano alla realizzazione dell’**Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica**, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni per il 2021 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 (**articolo 19, comma 4**).

Si incrementa di 100 milioni di euro per l’anno 2019 e di 50 milioni per l’anno 2020 la dotazione del **Fondo crescita sostenibile** per gli interventi di **riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa e delle aree di crisi non complessa** (**articolo 19, commi 5 e 6**).

Viene istituito un **Fondo di sostegno al *Venture Capital***, con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, per sostenere la sottoscrizione da parte dello Stato, tramite il MISE, di quote o azioni di

fondi di *Venture Capital*. Viene contestualmente disposta la **chiusura** del Fondo Balcani di *venture capital* e del Fondo per il finanziamento di operazioni di *Start Up* (**articolo 19, commi 7-19**).

Si attribuisce alle PMI un contributo a fondo perduto per l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0 (*Voucher manager*) (**articolo 19, commi 21-23**).

Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, si istituisce un **Fondo** per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di **Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things**, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (**articolo 19, comma 20**).

E' **ampliata la platea** dei potenziali destinatari della misura «**Resto al Sud**», introdotta dal D.L. n. 91/2017 per la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno, **elevando** l'età massima **da 35 a 45 anni** e sopprimendo l'esclusione delle **attività libero professionali** dalle attività beneficiarie del finanziamento (**articolo 45**).

Nel settore dell'**industria aeronautica**, si eleva da 5 milioni a 8 milioni di euro il **limite oltre il quale opera la riassegnazione alla spesa** delle risorse derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale (**articolo 57, comma 12**).

Gli stanziamenti pluriennali concernenti gli interventi per lo sviluppo delle industrie del settore aeronautico sono peraltro oggetto di rimodulazioni compensative orizzontali, ai sensi della **Sezione II** del disegno di legge. Tale Sezione ha operato, in particolare, una **riduzione di 40 milioni di euro per l'anno 2019**, ed un conseguente incremento di pari importo degli stanziamenti iscritti per il 2021 (cap. 7423/pg.2).

### *Politiche fiscali*

Con un primo gruppo di norme, il disegno di legge di bilancio 2019 intende **stimolare la crescita** economica attraverso la **riduzione della pressione fiscale**. In particolare si dispone:

§ la **sterilizzazione** degli **aumenti** delle aliquote **IVA** (cd. clausole di salvaguardia) per l'anno 2019, una riduzione degli aumenti per gli anni successivi e una parziale sterilizzazione dell'aumento delle **accise** per l'anno 2019 e, in misura minore, per gli anni successivi (**articolo 2**);

- § l'**eliminazione dell'aumento** dell'aliquota **dell'accisa** sulla **benzina** e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante, previsto a copertura dell'ACE (**articolo 3**);
- § l'**estensione del regime forfettario**, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro, semplificandone le condizioni di accesso (**articolo 4**);
- § l'introduzione di **un'imposta sostitutiva al 15** per cento sulle **lezioni private** e ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado (**articolo 5**);
- § **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con aliquota **al 20 per cento**, per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi con ricavi fino a 100.000 euro (**articolo 6**);
- § il **riporto illimitato delle perdite** per tutti i soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile adottato; le perdite sono rese riportabili agli esercizi successivi, nel limite dell'ottanta per cento dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l'intero importo che vi trova capienza (**articolo 7**);
- § **un'aliquota Ires agevolata al 15 per cento** (in luogo del 24 per cento) a parte del reddito delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti, nonché l'applicazione di tale agevolazione alle imprese soggette a Irpef (**articolo 8**);
- § l'estensione della **cedolare secca** ai contratti di locazione relativi a **locali commerciali** fino a 600 mq di superficie (**articolo 9**);
- § la **proroga e rimodulazione** – differenziando il beneficio secondo gli investimenti effettuati - **del cd. iperammortamento**, che consente di aumentare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (**articolo 10**);
- § la **proroga** al 2019 delle **detrazioni** per interventi di **efficienza energetica, ristrutturazione edilizia** e per l'acquisto di **mobili** e grandi elettrodomestici (**articolo 11**), nonché della detrazione dal 36% per interventi di **sistemazione a verde** (**articolo 12**);
- § la modifica del **credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo**, con l'abbassamento della quota agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50 al 25 per cento, nonché dell'importo massimo per impresa da 20 a 10 milioni (**articolo 13**);
- § la conferma, a regime, dell'importo di 90 euro dovuto per il **canone RAI per uso privato**, già fissato per il 2017 e il 2018 (**articolo 14**);

§ l'ampliamento del credito d'imposta per le **erogazioni liberali** destinate a interventi di manutenzione e restauro di **impianti sportivi** pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive (*sport bonus*, **articolo 47**).

Per quanto riguarda le **misure fiscali e finanziarie** a favore delle zone colpite da **calamità naturali**, l'articolo 79, commi 1 e 2, proroga al 31 dicembre 2019 l'**esenzione IMU** e la **sospensione delle rate dei mutui** in essere con banche o intermediari finanziari nei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; il successivo comma 6 autorizza una spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 per la **zona franca urbana** della Città Metropolitana di **Genova**.

Un ulteriore gruppo di norme fiscali dispone:

- § la **riduzione dei crediti d'imposta** attribuiti agli esercenti di sale cinematografiche, agli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica (**articolo 49**);
- § l'**incremento** dello **0,5** per cento del **prelievo erariale unico** (PREU) applicabile agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito (**articolo 80**);
- § la **proroga** della facoltà di **rideterminare** i **valori delle** partecipazioni in società non quotate e dei **terreni** (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva (**articolo 81**);
- § l'abrogazione dell'Imposta sul reddito d'impresa - **IRI** (**articolo 82**);
- § il **differimento**, per gli enti creditizi e finanziari, della **deduzione** della quota del 10 per cento di **componenti negative di reddito** legate alla **valutazione dei crediti**. Per la quota relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, la deducibilità viene sospesa e trasferita alla fine del periodo precedentemente fissato (**articolo 83**);
- § l'**innalzamento** dell'**acconto per l'imposta sulle assicurazioni** all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021 (**articolo 84**);
- § la deducibilità, per il primo periodo di **applicazione del principio** contabile internazionale **IFRS 9**, che impone l'adozione di stringenti *standard* prudenziali per quanto riguarda la valutazione contabile dei crediti deteriorati e deteriorabili, per il 10 per cento del loro ammontare

nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento nei nove periodi d'imposta successivi (**articolo 85**);

- § la rimodulazione, con un complessivo **innalzamento**, delle **accise** che gravano sui **tabacchi lavorati** (**articolo 86**);
- § l'**allungamento** del periodo di **deducibilità** delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di **DTA** – ovvero attività per imposte anticipate, ove non dedotte ai fini IRES e IRAP nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 (**articolo 87**);
- § l'abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica – **ACE** (**articolo 88**).

### ***Tutela del risparmio***

Per quanto concerne la **tutela del risparmio**, l'**articolo 38** istituisce un **Fondo per il ristoro** dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata, con una dotazione di **525 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2019-2021.

Al ristoro potranno accedere i risparmiatori che hanno acquistato, avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate, **azioni** emesse da banche aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

La misura del ristoro è pari al **30 per cento dell'importo** onnicomprensivo riconosciuto o liquidato per il **risarcimento del danno nelle sentenze o pronunce** dell'autorità giudiziaria o dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF, entro il **limite massimo complessivo di 100.000 euro** per ciascun risparmiatore.

Per favorire l'efficace erogazione del Fondo viene potenziata la dotazione di risorse umane e finanziarie a disposizione dell'ACF.

## POLITICHE DI COESIONE E MEZZOGIORNO

In materia di politiche di coesione e di interventi a favore del Mezzogiorno si segnalano gli articoli 20, 44 e 45 della sezione I e alcuni rifinanziamenti disposti nella sezione II del disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda la **Sezione I** del disegno di legge, l'**articolo 20** (riproponendo una misura già prevista per il 2018) prevede che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari possano stabilire, per il 2019 e il 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici contemplati dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, **misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato**, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età e di soggetti, anche di età pari o superiore a tale limite, privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Tali misure possono consistere anche in un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro privato (fatti salvi i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative a divieti di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione).

La rimodulazione dei programmi operativi non può essere superiore a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

L'**articolo 44** interviene sulle modalità di verifica del rispetto del principio di **assegnazione degli stanziamenti statali ordinari in conto capitale secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione di riferimento** (previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n.243/2016). La disposizione, in particolare, semplifica le procedure attualmente previste e include nell'ambito degli stanziamenti oggetto di verifica anche quelli compresi nei **contratti di programma** (inclusi quelli vigenti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.** e **Anas S.p.A.**

L'**articolo 45** modifica la disciplina della misura di sostegno "**Resto al sud**" (introdotta dal decreto-legge n. 91/2017), consistente in finanziamenti per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il finanziamento, fino a un massimo di 50 mila euro, consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo

perduto e per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare in otto anni.

La disposizione **amplia la platea dei potenziali beneficiari**, elevando da 35 a 45 anni l'età massima ed estendendo le agevolazioni alle attività libero professionali.

Per quanto riguarda la **Sezione II** del disegno di legge di bilancio, viene disposto un **rifinanziamento** complessivo del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** (FSC) per **4 miliardi**, nella misura di 800 milioni per ciascuna annualità dal 2019 al 2023 (anno terminale del rifinanziamento).

Conseguentemente la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione risulta pari a 6,4 miliardi nel 2019, a 6,8 miliardi nel 2020, a 7 miliardi nel 2021 e a 26,9 miliardi nel 2022 e annualità successive.

Viene inoltre disposto un rifinanziamento di **30 miliardi per il 2022** e annualità successive (fino al 2026) del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (c.d. **Fondo IGRUE**), le cui risorse sono destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei fondi strutturali. Su tale fondo viene contestualmente operata una **riprogrammazione delle risorse**, riducendo di 4.950 milioni la quota prevista a legislazione vigente per il 2020, che vengono spostati per 4 miliardi al 2021 e per 950 milioni al 2022.

Conseguentemente il Fondo IGRUE ha una dotazione di 2,6 miliardi per il 2019, di 2 miliardi per il 2020, di 4 miliardi per il 2021 e di circa 31 miliardi per il 2022 e annualità successive.

## POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA

In tema di **politiche sociali e per la famiglia** il disegno di legge di bilancio reca il finanziamento e l'istituzione di fondi.

Nella Sezione I vanno menzionate le disposizioni che incrementano, a regime, di 30 milioni, a decorrere dal 2019, le risorse del **Fondo per le politiche giovanili**. La Relazione illustrativa al provvedimento sottolinea che l'incremento della dotazione del Fondo è finalizzato a promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi (**articolo 37**).

Anche se più strettamente attinenti alle politiche per il lavoro e per l'occupazione, vanno qui ricordate anche le disposizioni dirette ad istituire, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il **Fondo per il reddito di cittadinanza** volto ad introdurre nel nostro ordinamento il **reddito e la pensione di cittadinanza** con una dotazione pari a **9 miliardi di euro annui a decorrere dal 2019** (risorse in parte destinate al potenziamento dei **centri per l'impiego** e al finanziamento di ANPAL Servizi S.p.A.). Fino all'entrata in vigore di tali istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del **Reddito di inclusione**. Contestualmente viene quindi stabilito che le risorse del Fondo povertà destinate al limite di spesa per l'erogazione del ReI concorrano al raggiungimento del limite di spesa complessivo di 9 miliardi di euro annui della dotazione del Fondo per il reddito di cittadinanza e siano qui accantonate (**articolo 21, comma 1**).

A tale previsione si collegano le disposizioni contenute nella Sezione II del disegno di legge di bilancio.

Il cap. 3550 **Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale**, è stato istituito in conseguenza delle previsioni contenute nella stabilità 2016, che hanno poi portato all'erogazione del ReI (si ricorda qui brevemente il percorso normativo: legge delega 33/2017 e D.Lgs. 147/2017 istitutivo del ReI). Il capitolo reca le seguenti previsioni iniziali per il triennio di riferimento: 2.545 milioni di euro per il 2019; 2.745 milioni di euro per il 2020 e il 2021.

Date tali risorse, in conseguenza dell'istituzione del Fondo per il reddito di cittadinanza (cap. 2780), operata dall'articolo 21, co.1, della Sezione I della legge di bilancio 2019, la quota delle risorse del Fondo povertà corrispondente al limite di spesa annuale per l'erogazione del ReI è stato trasferita nel Fondo di nuova istituzione.

Altre previsioni contenute nella Sezione II riguardano il finanziamento di Fondi.

Viene disposto un **rifinanziamento di 120 milioni** (direttamente in Sez. II), per ciascun anno del triennio 2019-2021, a favore del **Fondo nazionale per le politiche sociali**, nonché **un incremento di 100 milioni di euro**, riferito al medesimo arco temporale, a favore del **Fondo per le non autosufficienze**.

Il cap. 2102, **Fondo per le politiche per la famiglia**, (*Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia*) presenta una previsione di spesa per il triennio 2019-2021 a legislazione vigente pari a circa 8,1 milioni di euro che, in conseguenza di un **robusto rifinanziamento in Sezione II di circa 99,8 milioni di euro**, raggiunge la previsione integrata, sempre per ciascun anno del triennio, di circa 107,9 milioni di euro. La dotazione per il Fondo, prevista dalla legge di bilancio 2018 era, per ciascun anno del triennio 2018-2020, inferiore a 5 milioni di euro.

Come rilevabile dall'Allegato alla Relazione Tecnica del disegno di legge di bilancio il rifinanziamento di 100 milioni è da considerarsi a regime.

## PREVIDENZA

In materia previdenziale si segnala l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del **Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani**, al fine di introdurre ulteriori modalità di **pensionamento anticipato** e per incentivare l'**assunzione di lavoratori giovani**, con una dotazione pari a **6,7 miliardi** di euro per il **2019** e di **7 miliardi** di euro annui a decorrere **dal 2020 (articolo 21, comma 2)**.

L'intervento stanZIA le risorse per la revisione del sistema pensionistico e l'incentivazione delle assunzioni di giovani lavoratori, demandando l'attuazione degli istituti ad appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse stanziato (che ne costituiscono il relativo limite di spesa).

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le suddette risorse sono iscritte sul **cap. 4100**, nell'ambito della Missione 2 "Politiche previdenziali".

Allo stesso tempo, viene istituito (sempre presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) il **Fondo per il reddito di cittadinanza** volto a introdurre nel nostro ordinamento **il reddito e la pensione di cittadinanza** con una dotazione pari a **9 miliardi** di euro annui a decorrere **dal 2019** (risorse in parte destinate al potenziamento dei centri per l'impiego e al finanziamento di ANPAL Servizi S.p.A.). Fino all'entrata in vigore di tali istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del Reddito di Inclusione (sul punto si rinvia alla scheda relativa al settore "*Lavoro ed occupazione*") (**articolo 21, comma 1**).

E' inoltre prevista la **possibilità** di utilizzare a **compensazione** degli **eventuali maggiori oneri** che dovessero derivare dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a **uno dei due Fondi** gli **eventuali risparmi** derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti **all'altro Fondo**, mediante **ridefinizione** contestuale degli specifici **limiti di spesa**, fermo restando l'ammontare complessivo annuo delle risorse autorizzate.

Infine, viene **innalzato** l'importo che gli **enti di previdenza obbligatoria** possono destinare agli **investimenti qualificati** ed ai PIR – Piani individuali di risparmio a lungo termine, dal **5 all'8 per cento dell'attivo patrimoniale** di detti enti (**articolo 27**).

## PROTEZIONE CIVILE

Il disegno di legge contiene alcune disposizioni riguardanti i **territori del Centro Italia** colpiti dagli **eventi sismici** verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con riguardo ai quali l'**articolo 79** del disegno di legge:

- § proroga al 31 dicembre 2019 lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi dall'agosto del 2016 nel centro Italia, incrementando altresì di 360 milioni di euro la dotazione per il 2019 del Fondo per le emergenze nazionali (**comma 3**);
- § proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione post sisma del centro Italia, ivi inclusa la proroga, nei limiti di spesa previsti per il 2018, degli Uffici speciali per la ricostruzione, della struttura alle dipendenze del Commissario straordinario e del personale assunto da Comuni e dal Dipartimento della Protezione civile per far fronte all'emergenza, nonché la proroga automatica, al medesimo termine, del personale distaccato, comandato, fuori ruolo o altro, presso gli Uffici per la ricostruzione e la struttura commissariale (**comma 4**).

Tra gli interventi in sezione II relativi al settore della **protezione civile** si segnala, inoltre, un consistente aumento della dotazione della missione 8 "Soccorso civile" per 881,5 milioni di euro (pari al 24,8%) rispetto alla dotazione a legislazione vigente, imputabile (per il programma 8.4 "Interventi per calamità pubbliche") alle misure di riprogrammazione dal 2021 al 2019 di 350 milioni di euro per la **ricostruzione pubblica nei territori interessati dal sisma** del 24 agosto 2016 e di **rifinanziamento di 50 milioni** per il **fondo per la prevenzione del rischio sismico**, nonché (per il programma 8.5 "Protezione civile") ad un **rifinanziamento pari a 60 milioni** di euro del **fondo per le emergenze**.

## PUBBLICO IMPIEGO

### *Contrattazione collettiva*

Il disegno di legge determina gli **oneri complessivi** a carico del bilancio dello Stato per la **contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego per il triennio 2019-2021**.

In particolare, vengono destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del **personale statale in regime di diritto pubblico 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021**.

Tali complessive somme annuali corrispondono ad **incrementi retributivi** rispettivamente pari a: **1,3 per cento per il 2019; 1,65 per cento per il 2020; 1,95 per cento per il 2021 (articolo 34)**.

Restano a carico dei bilanci delle **amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale**, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per il personale loro dipendente, nonché gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari. Tale previsione vale anche per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al medesimo triennio, vengono, inoltre, disposte (**a valere sulle predette risorse**):

- § **l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale** a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;
- § **l'erogazione dell'elemento perequativo *una tantum*** previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi CCNL 2016-2018;
- § **l'incremento** delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai **trattamenti economici accessori** del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

### *Assunzioni di personale*

Viene **rifinanziato** (nella misura di 130 milioni di euro per il 2019, 320 milioni per il 2020 e 420 milioni dal 2021) il **Fondo per il pubblico impiego** per la parte relativa alle **nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione**. Le suddette assunzioni sono individuate, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione, con apposito decreto interministeriale, con conseguente ripartizione delle risorse (tenendo conto, tra l'altro, delle indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni), da

destinarsi prioritariamente per il reclutamento di professionalità con competenze in specifiche materie (tra cui digitalizzazione, semplificazione dei procedimenti amministrativi, controllo di gestione, verifica di impatto della regolamentazione, ecc.) (**articolo 28, commi 1 e 2**).

Numerose disposizioni sono volte, poi, a consentire **assunzioni di personale**, per lo più in deroga alla normativa vigente e a valere sulle predette risorse, da parte di determinate amministrazioni ed enti.

Tali disposizioni prevedono, in particolare:

- § per il **Ministero della giustizia**, l'autorizzazione ad assumere:
  - per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, **un numero massimo di 3.000 unità** di personale amministrativo non dirigenziale (**articolo 28, comma 4**);
  - nel 2019, i magistrati ordinari vincitori del concorso **per 360 posti** già bandito con D.M. 19/10/2016 le cui procedure si concluderanno nel corso del 2018 (**articolo 29**).
- § per il **Ministero dell'interno**, per il triennio 2019-2021, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato **775 unità di personale** della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno (**articolo 28, comma 5**);
- § per il **Ministero dell'ambiente**, l'autorizzazione ad assumere, per il triennio 2019-2021, **420 unità di personale** (di cui 20 di livello dirigenziale) anche in sovrannumero (con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo). Conseguentemente, si dispone la progressiva riduzione delle vigenti convenzioni del Ministero riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale (**articolo 28, comma 6**);
- § per l'**Avvocatura Generale dello Stato**, l'autorizzazione ad assumere, per il triennio 2019-2021, **91 unità di personale** (di cui 6 dirigenti di livello non generale e 85 unità di personale non dirigenziale) (**articolo 28, comma 7**);
- § per il **Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali**, l'autorizzazione ad assumere, per il triennio 2019-2021, **Consiglieri di Stato e Referendari dei TAR**, nonché un **numero massimo di 26 unità** di personale amministrativo non dirigenziale (**articolo 28, commi 8 e 9**);
- § per l'**Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali**, l'autorizzazione ad **ampliare il contingente di personale** da assegnare alla stessa, con conseguente incremento della dotazione organica complessiva e delle relative assunzioni da effettuare (**articolo 28, comma 10**);
- § per il **Ministero degli esteri**, l'autorizzazione a **rimodulare** (con apposito DPCM), in base ai fabbisogni triennali programmati, **la**

**dotazione organica del personale della carriera diplomatica (articolo 28, comma 11);**

§ per il **Ministero per i beni e le attività culturali (articolo 28, commi 12 e 13)** l'autorizzazione:

- ad assumere **1.000 unità** di personale non dirigenziale (500 unità dal 2020 e 500 unità dal 2021);
- a procedere allo **scorrimento delle graduatorie** relative alle procedure di selezione pubblica bandite sulla base di quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 per l'assunzione a tempo indeterminato di 500 funzionari per diversi profili professionali.

§ l'autorizzazione ad **assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia** (fino a complessive 6.150 unità nel quinquennio 2019-2023) e **nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco** (fino a complessive 1.500 unità nel biennio 2019-2020) (**articolo 30, comma 1, e articolo 31**);

§ l'autorizzazione ad assumere ulteriori **577 unità** nella **Polizia penitenziaria (articolo 30, comma 2)**;

§ per l'**INAIL**, l'incremento della dotazione organica di **60 unità (articolo 33)**;

§ per l'**Ispettorato nazionale del lavoro**, l'autorizzazione ad assumere un contingente di personale ispettivo pari a 300 unità dal 2019, a 300 unità dal 2020 e a 400 unità dal 2021 (**articolo 35, comma 1**).

§ l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) finalizzato al reclutamento fino a **1.000 ricercatori universitari** a tempo determinato (**articolo 32**);

§ nel settore scolastico, **dall'a.s. 2019/2020**:

- l'incremento di **400 posti** dell'organico del personale docente dei licei musicali;
- la **trasformazione a tempo pieno** del rapporto di lavoro di soggetti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, immessi in ruolo a **tempo parziale dall'a.s. 2018/2019**

### *Ulteriori disposizioni*

Si prevede che specifiche risorse, stanziare da precedenti provvedimenti legislativi e non utilizzate, siano destinate ad interventi di **politica attiva del lavoro**, incrementando a tal fine anche il Fondo per le politiche attive del lavoro (**articolo 24**).

Al fine di **rafforzare il contrasto del fenomeno del lavoro sommerso** e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono incrementate le ammende penali e le sanzioni amministrative

pecuniarie previste in caso di violazioni di alcune disposizioni in materia di lavoro (per esempio quelle relative al limite di durata dell'orario di lavoro, ai riposi, agli obblighi di comunicazione da parte del datore di lavoro, ecc.) **(articolo 35, comma 2)**.

## RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Il disegno di legge contiene varie misure volte alla razionalizzazione della spesa pubblica.

Nell'ambito della **sezione I** del provvedimento, tra gli interventi di maggiore impatto figura la riduzione di 2,2 miliardi per il 2019 e il 2020, e di 2,1 miliardi per il 2022, del **Fondo povertà**, utilizzati ad integrazione delle risorse destinate alle misure in materia di reddito e pensione di cittadinanza (**articolo 21**).

Dalla riorganizzazione dei **centri per l'immigrazione**, affidata al Ministero dell'interno, nonché dalla riduzione del costo giornaliero di **accoglienza dei migranti**, è previsto che derivino (previa estinzione dei debiti pregressi) risparmi almeno pari a 400 milioni di euro per il 2019, 550 milioni di euro per il 2020, 650 milioni di euro a decorrere dal 2021 (**articolo 57, commi 1-3**).

E' prevista inoltre la rideterminazione, secondo il metodo del calcolo contributivo, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei trattamenti previdenziali e dei **vitalizi** in essere in favore di coloro che abbiano rivestito la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale (**articolo 75**).

Ulteriori risparmi derivano da un insieme di misure con effetti singolarmente meno rilevanti, riguardanti, in particolare, la riduzione del contributo alle **spese dell'ONU** (**articolo 57, comma 15**) (35,4 milioni di risparmio nel 2019 e 32,4 milioni in ciascuno degli anni 2020 e 2021), il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle **risorse delle istituzioni scolastiche non utilizzate** (**articolo 57, comma 17**) (22,5 milioni di euro di risparmio nel 2019), la rideterminazione dei percorsi di **alternanza scuola-lavoro** (**articolo 57, commi 18-21**) (56,5 milioni di risparmio in ciascuno degli anni del triennio 2019-2021), l'abrogazione del Fondo per le **cattedre universitarie del merito "Giulio Natta"** (**articolo 57, comma 22**) (22 milioni di risparmio nel 2019 e 70 milioni in ciascuno degli anni 2020 e 2021), la riduzione del Fondo da destinare alla contrattazione collettiva relativa al **contratto FIT** di formazione iniziale, tirocinio e inserimento (**articolo 58**) (20,8 milioni di risparmio in ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 45,6 milioni nel 2021), la riduzione dello stanziamento a favore del **"Bonus cultura"** per i diciottenni (**articolo 59, comma 7**) (20 milioni di euro nel 2019); la riduzione e riprogrammazione di **spese per la difesa** (**articolo 59, commi 1 e 2**) (60 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021).

Per quanto concerne la *spending review* dei ministeri, nell'ambito della **sezione II** del disegno di legge si registra una riduzione di 658 milioni, di cui 435 milioni di parte corrente e 223 milioni in conto capitale. La

riduzione ha interessato la spesa dei ministeri nella seguente misura: Economia e finanze per 290,8 milioni; Sviluppo economico per 42,9 milioni; Lavoro per 17,2 milioni; Giustizia per 47,2 milioni; Istruzione per 30,1 milioni; Interno per 50 milioni; Ambiente per 7 milioni; Infrastrutture e trasporti per 126,7 milioni; Politiche agricole per 9,5 milioni; Salute per 37 milioni.

## SANITÀ

In tema di **sanità** il disegno di legge di bilancio conferma in **114.435 milioni** di euro il livello del **fabbisogno sanitario** nazionale standard per il 2019, incrementandolo di 2.000 milioni per il 2020 e di ulteriori 1.500 milioni per il 2021. L'accesso delle regioni a tale incremento è subordinato al raggiungimento di una specifica intesa in Conferenza Stato-regioni che aggiorni - entro il 31 gennaio 2019 - il **Patto per la salute per il triennio 2019-2021-**, definendone le misure. Viene, infine, disposto l'incremento di 10 milioni, come limite di spesa, a decorrere dal 2019, delle disponibilità vincolate sul fondo sanitario nazionale, dirette all'attivazione di ulteriori **borse di studio** per la formazione specifica di medici di **medicina generale (articolo 40)**.

Vengono pertanto incrementati gli stanziamenti per la definizione del numero dei **contratti di formazione specialistica dei medici**, allo scopo di prevederne un aumento. L'incremento riguarda la più recente autorizzazione di spesa destinata, a legislazione vigente, alla formazione di nuovi medici. Esso dovrebbe determinare un aumento annuo stimato di 900 nuovi contratti relativi a borse di specializzazione (**articolo 41**).

Viene inoltre prevista **un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro** – ripartiti con decreto ministeriale adottato previa intesa Stato/Regioni - per ciascun anno del triennio 2019-2021, per l'attivazione di interventi volti a **ridurre i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie (articolo 39)**.

Infine viene disposto un incremento delle risorse per gli interventi in materia di **edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico** (articolo 42), con corrispondente riduzione della dotazione del **Fondo per gli investimenti degli enti territoriali** (Fondo istituito dall'**articolo 16**).

Per quanto riguarda la Sezione II il ddl di bilancio 2019-2021 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della salute, spese finali, in termini di **competenza**, pari a **2.512,9 milioni di euro nel 2019**, a **2.541,5 milioni di euro** per il 2020 e **2.595,5 milioni di euro** per il 2021.

**Rispetto alla legge di bilancio 2018**, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 espone dunque per il Ministero della salute, **nel triennio di riferimento**, un **andamento** della spesa **crescente nell'anno 2019** e per il successivo biennio 2020-2021.

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il **2019**, il disegno di legge di bilancio espone spese finali in **aumento** rispetto al **2018**, in termini assoluti, di 71,8 milioni di euro (circa il 2,9 per cento).

Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento sia delle spese di parte corrente pari a 12,4 milioni, sia di quelle in conto capitale, pari a 59,4 milioni, ascrivibili per la parte preponderante allo **stanziamento di Sez. I di 50 milioni** di euro di cui all'articolo 39, sopracitato, per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, diretti prioritariamente all'implementazione e all'ammodernamento delle **infrastrutture tecnologiche** legate ai sistemi di prenotazione elettronica.

## SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA

### *Scuola*

In materia di scuola, le principali disposizioni della **sezione I** riguardano la revisione del sistema di reclutamento dei docenti nelle scuole secondarie, la dotazione organica dei docenti dei licei musicali, i nuovi percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento degli studenti.

Più nello specifico, con riferimento ai **docenti**:

- § si ridefinisce il percorso per l'accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno. In particolare, si sostituisce il percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) con un **percorso annuale di formazione iniziale e prova**, cui si continua ad accedere previo superamento di **un concorso**, all'esito del quale, però, si consegue già l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso per cui si è partecipato e si è immessi in ruolo. Il docente, concluso positivamente l'anno di formazione iniziale e prova, deve rimanere nella stessa scuola, negli stessi tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni (**articolo 58**);
- § si dispone che, **dall'a.s. 2019/2020**, ai docenti non è più attribuita la titolarità su ambito territoriale. Si torna, dunque, alla **titolarità del docente in una singola scuola** (**articolo 58**);
- § **dall'a.s. 2019/2020**, si incrementa di **400 posti** l'organico del personale docente dei **licei musicali** (**articolo 53**);
- § per gli **a.s. 2019/2020 e 2020/2021**, si prevede la costituzione di **equipe formative territoriali** per promuovere **progetti di innovazione didattica e digitale** nelle scuole, cui sono destinati al massimo 120 docenti che possono essere **esonerati** dall'esercizio delle **attività didattiche** (**articolo 52**);
- § si introduce un'**imposta sostitutiva al 15%** sulle attività di **lezioni private** e di **ripetizioni** svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado (**articolo 5**).

Con riferimento al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), si autorizza la **trasformazione a tempo pieno, dall'a.s. 2019/2020**, del rapporto di lavoro di soggetti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di **funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici**, immessi in ruolo a tempo parziale dall'a.s. 2018/2019. Conseguentemente, si dispone

l'incremento della dotazione organica del personale amministrativo e tecnico (articolo 54).

Per quanto riguarda gli **studenti**:

- § si ridenominano gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro in “**percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento**” e, a decorrere dall’a.s. in corso, se ne **riduce il numero di ore** minimo complessivo da svolgere, pari a 180 ore nei percorsi di istruzione professionale, 150 ore nei percorsi degli istituti tecnici, 90 ore nei percorsi liceali (**articolo 57, comm1 18-21**);
- § si **incrementa** (da €75 mln) a €125 mln per il **2019** lo stanziamento, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, per il finanziamento dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola-lavoro (di cui ora, come visto, si propone la ridenominazione), al fine di sostenere la messa a regime del c.d. **sistema duale (articolo 22)**.

Con riferimento alle **scuole**:

- § dal 2019, le **risorse** stanziare a legislazione vigente per i percorsi di **alternanza scuola-lavoro** sono assegnate alle scuole **nei limiti** necessari allo svolgimento del **numero minimo di ore** fissato per i nuovi percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (**articolo 57, comma 18-21**);
- § si **incrementano** le **risorse** da destinare all’acquisto dei **servizi di pulizia** e di **mantenimento del decoro**: in particolare, rispetto all’autorizzazione di spesa vigente, si prevede ora che, per il 2019, la stessa passi (da €96 mln) ad €190 mln, e, al contempo, si autorizza la spesa di €194 mln per il 2020 ed €100 mln per il 2021 (**articolo 56, comma 1**);
- § si specifica che fra le **somme trasferite alle scuole statali** per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell’autonomia scolastica, **rimaste inutilizzate** per tre esercizi finanziari consecutivi, da versare all’erario, sono incluse anche quelle per spese di pulizia. Inoltre, si prevede il versamento all’entrata di alcune somme non utilizzate dal MIUR. Per il 2019, **€22,5 mln** delle stesse risorse rimane **acquisita all’erario (articolo 57, comma 17)**;
- § si prevede l’attribuzione alle **province** delle regioni a statuto ordinario di un contributo di **€250 mln annui** per gli anni **dal 2019 al 2033** per il

finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la **manutenzione** (di strade e) di **scuole (articolo 64)**.

### *Università*

- § si **incrementa** il Fondo per il finanziamento ordinario (**FFO**) di €20 mln nel 2019 e di €58,63 mln annui dal 2020, per il conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B (articolo 24, comma 3, lett. *b*), L. 240/2010) a **1000 ricercatori (articolo 32, comma 1)**;
- § si **abroga** il “**Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta**”, destinato al reclutamento per chiamata diretta di professori universitari, selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico (**articolo 57, comma 22**);
- § si incrementano le risorse da destinare ai **contratti di formazione specialistica dei medici** di €22,5 mln per il 2019, €45 mln per il 2020, €68,4 mln per il 2021, €91,8 mln per il 2022, €100 mln annui dal 2023 (**articolo 41**);
- § si ridefiniscono, per il periodo **2019-2025**, i **criteri** per la determinazione annuale del **fabbisogno finanziario programmato** delle università statali, ai fini del concorso di tali enti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. In particolare, il fabbisogno finanziario complessivamente generato dal comparto in ciascun anno non deve essere superiore al fabbisogno realizzato nell’anno precedente, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall’ultima Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza. Dal 2021, il MIUR stabilisce penalizzazioni economiche per gli atenei statali che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell’esercizio precedente (**articolo 78**).

### *Ricerca*

- § si ridefiniscono le modalità di nomina e si disciplina il funzionamento delle **commissioni** cui spetta la **valutazione** per l’assunzione per **chiamata diretta di ricercatori** presso gli **enti pubblici di ricerca**. In particolare, le commissioni sono nominate con decreto del Ministro vigilante e sono composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli enti che propongono l’assunzione per chiamata diretta (**articolo 32, comma 2**);
- § si istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione di €50 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020, €60 mln per il 2021 ed €100 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, finalizzato all’erogazione dei contributi alle

imprese che partecipano alla realizzazione dell'**Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI)** sulla **microelettronica (articolo 19, comma 4)**;

- § si istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per favorire lo **sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things**, con una dotazione di € 15 mln per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per finanziare progetti di ricerca e sfide competitive in questi campi (**articolo 19, comma 20**);
- § si modifica la disciplina del **credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo delle imprese**, prevedendo l'**abbassamento** della **quota agevolabile** (salvo specifiche ipotesi) dal 50% al 25%, nonché del massimo **importo annualmente concedibile** a ciascuna impresa da €20 mln a € 10 mln; si introduce un maggior dettaglio nell'individuazione delle spese agevolabili; si prevede, infine, l'introduzione di adempimenti documentali per la spettanza e l'utilizzabilità del credito d'imposta (**articolo 13**).

Per quanto riguarda la **sezione II**, il ddl di bilancio 2019-2021 autorizza, per lo **stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, spese finali** – escluse, dunque, le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie –, in termini di **competenza**, pari a **€59.344,2 mln** per il **2019**, €58.019,4 mln per il 2020 e €55.329,3 mln per il 2021.

**Rispetto alla legge di bilancio per il 2018**, si registra un **aumento di € 2.095,7 mln** per il **2019** e di €770,9 mln per il 2020, e una diminuzione di – €1.919,2 mln per il 2021.

Con riferimento specifico alle **previsioni per il 2019**, il ddl di bilancio espone un **aumento delle spese finali** del MIUR (in conto competenza) del **3,7% rispetto** alla legge di bilancio **2018**.

Il **ddl di bilancio integrato** degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il MIUR (incluse le spese per rimborso di passività finanziarie) pari a **€59.362,1** per il **2019**.

## SICUREZZA E DIFESA

### *Interventi in materia di sicurezza*

Per quanto attiene al comparto difesa e sicurezza il disegno di legge di bilancio 2019 provvede ad **incrementare di 70 milioni di euro**, a decorrere dall'anno 2020, il fondo finalizzato all'adozione dei provvedimenti normativi in materia di **riordino dei ruoli** e delle carriere del personale delle **Forze di polizia e delle Forze armate**, ivi comprese le Capitanerie di porto, previsto dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018 (sicurezza e immigrazione, in corso di conversione) (**articolo 36**).

Parallelamente, sono autorizzate **assunzioni straordinarie** nelle **Forze di polizia** (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia Penitenziaria), fino a complessive **6.150 unità**, nel quinquennio 2019-2023, e ulteriori assunzioni del Corpo di Polizia penitenziaria. Inoltre, è disposta l'assunzione di ulteriori **938 unità** nella **Polizia penitenziaria**, quali anticipazioni di assunzioni previste da altri provvedimenti legislativi. A tutte le assunzioni si provvede mediante **scorrimento delle graduatorie** vigenti, attingendo dapprima a quelle approvate nel 2017 e poi, per i posti residui, a quelle approvate nel 2018. Con tali misure, secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica, la **dotazione organica** delle Forze di polizia verrebbe a coincidere con la forza effettiva (*articolo 30*). Al contempo, è incrementata, secondo una determinata scansione temporale, di 1.500 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo (**articolo 31**).

### *Interventi in materia di Difesa*

Per quanto attiene al comparto della Difesa, oltre alla richiamata disposizione che reca un incremento del Fondo istituito per l'adozione dei provvedimenti in materia di riordino delle carriere delle Forze armate e delle Forze di polizia si segnalano una serie di **interventi di riduzione e riprogrammazione** di investimenti della Difesa. Al riguardo si osserva, in via generale, che la **manovra** finanziaria per il 2019, attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio, determina complessivamente una **diminuzione delle spese finali** del Ministero della Difesa di 254,6 milioni di euro, imputabili interamente alla **spesa in conto capitale**.

In particolare, nella sezione I del DDI di bilancio (commi 1 e 2 dell'articolo 59) si prevedono sia **riduzioni delle spese militari** per 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e per ulteriori **531 milioni di euro nel periodo 2019-2031**, sia la riprogrammazione di talune spese iscritte nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico e

relative a programmi di investimento di interesse per la Difesa in corso di esecuzione.

In particolare, la rimodulazione in senso “orizzontale”, ovvero tra esercizi finanziari diversi (dal triennio 2019/ 2021 al triennio 2025/2027), disposta dal comma 2 dell’articolo 59 ha riguardato le spese relative ai **programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico** connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell’Unione europea, compreso il programma *European fighter aircraft* (- 38mln nel 2019, - 90 mln nel 2020, - 40 mln nel 2021) e il programma di sviluppo di unità navali della classe **FREMM** (- 40 mln nel 2019, -5 mln nel 2020, -5 mln nel 2021), oggetto di rimodulazioni anche con interventi di Sezione II.

Al riguardo, gli interventi di Sezione II hanno riguardato gli stanziamenti pluriennali concernenti gli interventi per lo **sviluppo** e l’accrescimento di competitività delle **industrie operanti nel settore aeronautico** di cui all’articolo 3, lettera *a*), della legge n. 808/1985, con una riduzione di 40 milioni di euro per l’anno 2019, ed un conseguente incremento di pari importo degli stanziamenti iscritti per il 2021; gli stanziamenti pluriennali per il proseguimento del programma di sviluppo e acquisizione delle unità navali **FREMM**, con un’anticipazione di relative risorse per 29,3 milioni all’anno 2021 ed una conseguente riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti per il 2022 e successivi; gli stanziamenti affluiti nello stato di previsione del MISE (cap. 7485/pg.9), in sede di riparto del Fondo investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, **comma 140** della legge di bilancio 2017 e anch’essi destinati al proseguimento del programma di sviluppo e acquisizione delle **unità navali FREMM**: la rimodulazione ha comportato un anticipo al 2020 di 58 milioni di euro e al 2021 di 84,4 milioni, delle risorse già stanziare per gli anni 2022 e seguenti.

Sul versante delle missioni internazionali, uno stanziamento pari a **997.247.320** per il **2019** è stato a sua volta disposto nella **Sezione II** in favore del **fondo missioni internazionali** istituito ai sensi dell’articolo 4 della “legge quadro missioni internazionali” (legge n. 145 del 2016).

## SPORT

Con riferimento agli **impianti**:

- § si estende al 2019 il **credito d'imposta**, già previsto per il 2018, per le **erogazioni liberali** destinate a interventi di **manutenzione** e **restauro di impianti sportivi pubblici** e per la realizzazione di nuove strutture sportive (c.d. **sport bonus**). In particolare, l'agevolazione per il 2019 è prevista, oltre che per le imprese, anche per le persone fisiche e gli enti non commerciali. Inoltre, si eleva il limite di importo, pari al 65% delle erogazioni effettuate (**articolo 47**).

Relativamente al **finanziamento dell'attività sportiva nazionale** e all'**assetto del CONI**:

- § si muta la denominazione della società per azioni "CONI Servizi Spa" in "**Sport e Salute Spa**" e se ne ridisegna la *governance*, attribuendo al MEF la nomina del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione (attualmente nominati dal CONI), su designazione dell'Autorità di Governo competente in materia di sport (che assume le competenze attualmente attribuite al Mibac), sentito il CONI. Alla stessa società è attribuito il compito di provvedere al finanziamento delle Federazioni sportive nazionali.

Si dispone, inoltre, che il meccanismo di **finanziamento dell'attività sportiva nazionale** da parte dello Stato non sia più parametrato sulla base di una autorizzazione di spesa fissata per legge, ma al **32%** delle entrate derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF in taluni settori di attività (gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive) in una misura complessiva non inferiore a **€ 410 mln annui**, da ripartire fra CONI (€40 mln) e Sport e salute Spa (€370 mln) (**articolo 48, commi 1-4**).

In materia di **diritti audiovisivi**:

- § si **modifica il sistema di ripartizione** delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al **campionato italiano di calcio**, in particolare inserendo il **minutaggio** dei giovani calciatori italiani nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse relative al campionato di Serie A e prevedendo che l'accesso alla ripartizione delle risorse relative ai campionati di Serie A e B e ad altre competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega di serie A e dalla Lega di serie B, sia limitato alle società che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri **bilanci a revisione** legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili e soggetta alla vigilanza della CONSOB (**articolo 48, commi 5 e 6**).

Ulteriori disposizioni in materia di sport riguardano:

- § l'**incremento** di € 450.000 annui, a decorrere dal 2019, dell'autorizzazione di spesa (pari, dal 2005, a € 822.700) relativa all'**assegno «Giulio Onesti»** in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico (**articolo 48, comma 7**);
- § l'estensione dell'**esenzione dall'imposta di bollo** anche agli atti posti in essere o richiesti dalle **associazioni e società sportive dilettantistiche** senza fine di lucro riconosciute dal CONI (**articolo 48, comma 8**).